



*Unione Europea*



*Istituto Comprensivo "B. Telesio"*



*MIUR*

## **Istituto Comprensivo Statale "B. TELESIO"**

**PLESSI - SEC. I GRADO:** E. Montalbetti – **PRIMARIA:** B. Telesio - Ciraolo - **INFANZIA:** Modena -S. Giorgio

Via Modena S. Sperato n. 1 – 89133 REGGIO CALABRIA – **Tel.: 0965/685016 – Fax: 0965/672118**

e-mail: [rcic84200v@istruzione.it](mailto:rcic84200v@istruzione.it) - pec: [rcic84200v@pec.istruzione.it](mailto:rcic84200v@pec.istruzione.it) - Sito web: <http://www.ictelesiomontalbettirc.edu.it>

**C.F: 92066590800 - C.M.: RCIC84200V**

### **CIRCOLARE N° 125**

AI Docenti  
Al Referente Covid  
Alle Famiglie  
Agli Studenti  
Al Personale ATA  
Al personale esterno  
Sito web:

**OGGETTO: COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico**

#### **II DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

**VISTO** il Decreto Legge n.1 del 07 gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n..04 del n.07 gennaio 2022 e vigente dall' 08 gennaio;

**VISTA** la nota del Ministero Istruzione (DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI) e del Ministero della Salute (DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA) Prot.n. 11 dell'08/01/2022;

**VISTA** la C.M. N. 14 del 10/01/2022 concernente indicazioni operative circa la Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

**VISTE** le indicazioni del Commissario Straordinario Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo;

#### **RENDE NOTE**

le nuove regole concernenti la **Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2** nel sistema educativo, scolastico e formativo scolastico, nonché le modalità **di verifica dei requisiti da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado** per come di seguito sintetizzate e riferite a ciascun ordine di scuola.

#### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

---

##### **Per gli alunni**

In presenza di **un caso** di positività all'interno delle sezioni o gruppo classe, è prevista:

- la sospensione delle attività didattiche per una durata di dieci giorni.
- la misura sanitaria di quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

**Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad **Alto Rischio come da note**\*).

## SCUOLA PRIMARIA

---

### 1. UN CASO POSITIVO IN CLASSE:

#### Per gli alunni

- rimane l'attività didattica in presenza e si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- è prevista la misura sanitaria di sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Ugualmente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, per il tramite dell'autorità sanitaria e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo per i casi occorsi tra gli studenti e operatori scolastici, dovranno fare riferimento all'autorità sanitaria che avrà cura di notificare il referente scolastico COVID-19 e il dirigente scolastico.

**Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza effettuare i test diagnostici T0 e T5. Si ribadisce che l'attività di auto sorveglianza ha luogo in presenza.

### 2. DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE:

#### Per gli alunni

- è prevista didattica a distanza (DAD) per tutti per la durata di dieci giorni.
- È prevista la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

**Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad **Alto Rischio come da note**\*).

## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

---

### 1. UN CASO POSITIVO IN CLASSE:

#### Per gli alunni

- rimane l'attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Durante tale periodo si raccomanda di non consumare

---

\* Per contatto ad alto rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che vive nella stessa casa di una persona positiva a COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con una persona positiva a COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di una persona positiva a COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con una persona positiva a COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con una persona positiva a COVID-19 senza indossare idonea mascherina
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad una persona positiva a COVID-19 oppure operatori di laboratorio addetti alla manipolazione di campioni di persone positive a COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto con distanza inferiore a due posti in qualsiasi direzione rispetto a una persona positiva a COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove la persona positiva a Covid-19 era seduta.

pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri o si disponga di spazi all'aperto.

- È prevista la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza (monitoraggio quotidiano dell'insorgenza di eventuali sintomi Covid correlati)

**Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (monitoraggio quotidiano dell'insorgenza di eventuali sintomi Covid correlati)

## 2. DUE CASI DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE:

### **Per gli alunni**

- è prevista la **didattica digitale integrata** per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo.  
**È prevista la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza per la durata di 10 giorni con test di uscita, tampone molecolare o antigenico, con esito negativo.**
- **Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza** con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e in classe si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.  
In tale circostanza, è consentito proseguire la didattica in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, solamente per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.

**Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad **Alto Rischio come da note\***).

Alla luce di quanto emanato e disciplinato con C.M. 14 del 10/01/2022 **P'istituzione scolastica è abilitata a prendere atto dello stato vaccinale degli ALUNNI secondo la seguente procedura.**

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

La verifica sarà effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento sarà espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di "Titolari del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;

A tal fine è predisposta e pubblicata l'informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR cui si fa esplicito rinvio.

## 3. TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE:

### **Per gli alunni**

- è prevista la didattica a distanza (DAD) per tutti per la durata di dieci giorni.
- Per la misura sanitaria si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad **Alto Rischio come da note\***).

**Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad **Alto Rischio come da note\***).

## **MISURA SANITARIA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 60136 DEL 30/12/2021 PER I CONTATTI STRETTI**

---

### ▪ **CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO** (come da note\*)

**LA QUARANTENA DOVRÀ ESSERE APPLICATA ALLE CATEGORIE E NELLE MODALITÀ DI SEGUITO RIPORTATE:**

1. Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena prevista nella durata di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, **al termine della quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
2. Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: **la quarantena ha durata di 5 giorni**, purché **al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
3. Soggetti **asintomatici che**:
  - Abbiamo **ricevuto la dose booster**
  - Abbiamo **completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti**
  - Siamo **guariti da infezione da sars-cov-2 nei 120 giorni precedenti**

**Non si applica la quarantena** ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

**Il periodo di Auto sorveglianza termina al giorno 5** a seguito di esito negativo del tampone

**In tali casi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.**

### ▪ **CONTATTI STRETTI A BASSO RISCHIO** (Come da note\*\*)

**QUALORA I SOGGETTI INTERESSATI ABBIANO INDOSSATO SEMPRE LE MASCHERINE CHIRURGICHE O FFP2, NON È NECESSARIA QUARANTENA**, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

### ▪ **ISOLAMENTO**

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, **l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, **al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

## **ATTIVITA' E MISURE DI TRACCIAMENTO E TESTING DEI CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO**

---

\*\* Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (esposizione ravvicinata) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Questa Amministrazione, alla luce del decreto legislativo 7 gennaio 2022, informa le famiglie dell'I.C. B. TELESIO, che è prevista per la popolazione scolastica della Scuola Secondaria Di Primo Grado in regime di Auto-sorveglianza, **la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici** rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per quanto riguarda la popolazione scolastica della SCUOLA PRIMARIA i tamponi diagnostici continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

### **COSA DOVRÀ FARE LA FAMIGLIA**

A tal riguardo, il Commissario Straordinario Generale FIGLIUOLO, indica le seguenti modalità operative a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica.

La famiglia, informata che il proprio congiunto è un alunno "contatto", dovrà:

- **se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado**

provvedere a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall'art.5 del decreto-legge 7 Gennaio 2022, n.1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa all'articolo 5, comma1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute;

- **se l'alunno frequenta la scuola infanzia e primaria**

recarsi, con la comunicazione che gli è stata inoltrata, presso uno dei siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, ovvero presso il MMG/PLS;

Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità sanitarie di riferimento.

### **DISPOSIZIONI PERIODO DI AUTO-SORVEGLIANZA E/O QUARANTENA**

---

1. Il personale scolastico e gli alunni in auto-sorveglianza e/o in quarantena risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi devono seguire le indicazioni dell'Autorità sanitaria territoriale.
2. In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena, qualora il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere all'ASL il referto negativo, anche con modalità elettroniche, poiché le disposizioni di fine quarantena sono sempre di competenza dell'autorità sanitaria.
3. Per il personale scolastico e per gli alunni le disposizioni di auto-sorveglianza e/o quarantena previste devono essere adeguatamente suffragate da documentazione sanitaria. Le disposizioni poste a carico dell'autorità competente, infatti, tengono conto dello status vaccinale di ciascun soggetto fatto salvo per quanto previsto per le scuole secondarie di I e II grado (CM n 14 del 10/01/2022).

Si allega schema di sintesi unitamente alla norma citata nelle premesse:

- Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021
- Decreto Legge n.1 del 07 Gennaio 2022
- Nota del Ministero Istruzione Prot.n. 11 dell'08/01/2022
- C.M. N. 14 del 10/01/2022
- indicazioni del Commissario Straordinario Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo

Ad ogni buon fine si fa rinvio alla normativa vigente per gli opportuni approfondimenti.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Marisa G. Maisano**

*Firma autografa sostitutiva a mezzo  
stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93*

